

56564

Ordinanze e sentenze - Parte 1 - Anno 2010

Provincia Autonoma di Trento

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

del 9 febbraio 2010, n. 28494/D329

Misure per contrastare la diffusione dell'infezione rabida sul territorio provinciale

IL PRESIDENTE

Trento, 9 FEB. 2010

Prot. n. 28494/D329

- visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'articolo 52, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale il Presidente della Provincia adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
- vista l'Ordinanza Ministeriale contingibile e urgente del 26 novembre 2009 recante misure per prevenire la diffusione della rabbia nelle Regioni del nord-est italiano;
- vista la precedente Ordinanza datata 11 dicembre 2009, prot. n. 133877/D329;
- visto il verbale della riunione del 22 gennaio 2010 dell'Unità di Crisi Centrale di cui al decreto ministeriale del 7 marzo 2008, trasmesso con nota del Ministero della Salute DGSA 0001191-P-27/01/2010;
- su proposta della Dirigente Generale del Dipartimento Politiche sanitarie;

ORDINA

- 1) è consentita la circolazione dei cani su tutto il territorio provinciale a condizione che detti animali siano stati sottoposti a vaccinazione antirabbica da almeno 21 giorni e che siano tenuti al guinzaglio sotto stretta sorveglianza;
- 2) per quanto concerne i cani utilizzati nell'attività di soccorso e dalle forze dell'ordine è consentito anche il loro addestramento a condizione che gli stessi siano stati sottoposti a vaccinazione antirabbica da almeno 21 giorni;
- 3) è inoltre consentito l'uso dei cani in attività inerenti la caccia di selezione a condizione che gli stessi siano stati sottoposti a vaccinazione antirabbica da almeno 21 giorni e che siano tenuti sotto stretta sorveglianza;
- 4) le attività connesse all'addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia potranno essere autorizzate, sentito il Centro di referenza nazionale per la rabbia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il contenuto del presente provvedimento e farlo osservare.

- Lorenzo Dellai -